



ORDINANZA MUNICIPALE
concernente la detenzione di cani.
Ris. Mun.03/2026 del 19.01.2026

Comune di Brusino Arsizio

Gennaio 2026

Il Municipio di Brusino Arsizio,

richiamati:

- l'Ordinanza federale sulle epizootie (OFE) del 27 giugno 1995 (stato 1. gennaio 2026);
- la Legge di applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA) del 20 settembre 2010;
- la Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987;
- il Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali del 30 giugno 1987;
 - la Legge sui cani (Lcani) del 19 febbraio 2009 (stato 1. gennaio 2026);
 - il Regolamento sui cani (RCani) del 30 dicembre 2008 (stato 1. gennaio 2026);
- le Direttive concernenti la riscossione della tassa sui cani del 9 gennaio 2026 da parte dell'Ufficio del veterinario cantonale;
- la Legge sull'ordine pubblico (LORP) del 23 novembre 2015 (stato 12 dicembre 2025);
- il Regolamento sull'ordine pubblico (RORP) del 6 aprile 2016 (stato 21 febbraio 2025);
 - l'art. 192 della Legge Organica Comunale (LOC);
- gli artt. 95, 97, 98, 103 – 106 e 108 del Regolamento Comunale di Brusino Arsizio (ReCoBA).

emana

le seguenti direttive concernenti **la detenzione di cani** nel Comune di Brusino Arsizio.

CAPITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza municipale disciplina:

- a) le responsabilità ed il comportamento che i proprietari ed i detentori di cani devono assumere nella custodia dei loro animali sul territorio giurisdizionale del Comune di Brusino Arsizio;
- b) il prelievo della relativa tassa sui cani.

CAPITOLO II
Impiego

Art. 2 Responsabilità

1. Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali in questo specifico ambito, nonché delle presenti disposizioni.



2. Quale detentore s'intende colui o colei che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione, rispettivamente della custodia, del cane.

3. È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal proprio cane per un importo minimo di tre milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore occasionale.

CAPITOLO III *Procedura*

Art. 3 Identificazione

1. I cani devono essere iscritti alla banca dati cantonale (AMICUS), conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le istruzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di legge.

2. Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Art. 4 Corsi

1. Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali sia cantonali.

2. Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Art. 5 Autorizzazione

1. La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

2. La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della documentazione necessaria.

3. L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al capoverso precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

4. I cani in provenienza da altri Cantoni o da altre nazioni a seguito del trasferimento del proprietario o del detentore sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di legge.

Art. 6 Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla legge, tramite l'Ufficio tecnico comunale (UTC) o altri incaricati.

Art. 7 Cani pericolosi – Definizione e obblighi

1. Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

2. È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.



3. In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

4. Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 8 Fuga

1. Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente tutte le misure necessarie per evitare la fuga del proprio animale.

2. La fuga dei cani dal domicilio del detentore, o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali e al Municipio.

Art. 9 Disposizioni generali

1. È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, in prossimità dell'istituto scolastico, presso il Centro sportivo, nei parchi e nei giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

2. Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, a determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

3. I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

4. Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 10 Norme igienico-sanitarie

1. Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente gli escrementi e a sciacquare le minzioni del proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario (sacchetti di plastica, paletta, bottiglietta d'acqua, ecc.).

2. Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

3. Gli escrementi, debitamente chiusi negli appositi sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tale scopo o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

4. I cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 11 Quietè pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure allo scopo di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.).



Restano riservate le disposizioni degli artt. 97, 98 e 105 del Regolamento comunale.

Art. 12 Cani incustoditi

1. I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenza analoga o delegata.
2. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a suo carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art. 13 Morte dell'animale

1. In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale a Mendrisio, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.
2. La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla banca dati di registrazione entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 14 Tassa e modalità di riscossione

1. Il Comune preleva una tassa annuale di CHF 115.- per ogni cane registrato all'anagrafe canina (banca dati AMICUS) secondo le disposizioni federali e cantonali in materia. Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dalla Legge sui cani.
2. Debitore della tassa è il proprietario del cane o il suo rappresentante legale secondo i dati registrati all'anagrafe canina (banca dati AMICUS). Sono riservate le eccezioni previste dalla relativa legislazione.
3. La tassa è riscossa annualmente e deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Eventuali contestazioni sono da presentare tramite reclamo al Municipio che emanerà una formale decisione. Una volta cresciuta in giudicato, la decisione è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.
4. In caso di registrazione errata dei dati del proprietario del cane nella banca dati AMICUS, può essere intimata l'esecuzione degli obblighi di registrazione (indirizzo, proprietà, morte, ecc.).
5. Per i cani deceduti nei primi tre mesi dell'anno, il proprietario o il detentore, qualora avesse già pagato la tassa, può chiederne il rimborso al Comune.
6. Nel caso in cui dovessero emergere casi di cani senza microchip o non registrati all'anagrafe canina e si rendesse pertanto necessario procedere con il recupero di eventuali tasse arretrate, il Comune può richiedere il pagamento degli anni arretrati di propria competenza, ovvero dal 2014, e dovrà segnalare il caso all'Ufficio del veterinario cantonale per quanto di sua competenza.

Art. 15 Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF 10'000.-.
2. Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:



- a) l'inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella banca dati AMICUS;
- b) la mancata frequenza ai corsi prescritti;
- c) la mancata identificazione del cane tramite microchip;
- d) il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
- d) la fuga del cane;
- e) il mancato uso della museruola;
- f) la mancata raccolta degli escrementi ed il mancato risciacquo delle minzioni;
- g) il disturbo della quiete pubblica;
- h) la non corretta gestione dei cani nelle aree pubbliche;
- i) l'accesso alle aree vietate.

3. Gli importi relativi alle diverse fattispecie di infrazioni sono fissati come segue dal Consiglio di Stato (art.25 RCani e Allegato I):

- a) mancato rispetto obbligo di registrazione e cambiamenti banca dati: CHF 80;
- b) mancata identificazione tramite microchip: CHF 80;
- c) mancata stipulazione assicurazione RC: CHF 80;
- d) mancata attuazione precauzione per impedire la fuga dell'animale: CHF 200;
- e) mancata segnalazione della fuga del cane: CHF 100;
- f) mancato rispetto dell'obbligo di tenuta al guinzaglio: CHF 80;
- g) mancato uso museruola (art. 7, cpv. 4 LCani): CHF 100;
- h) mancata conduzione singola (art. 7, cpv. 5 LCani): CHF 100;
- i) mancata raccolta escrementi/risciacquo minzioni: CHF 200;
- l) mancato rispetto obblighi su suolo pubblico: CHF 200;
- m) mancata frequenza corsi di base per detenzione cani: CHF 150.

4. Riservata l'applicazione dei disposti della LOrP e del ROrP, per la procedura relativa alle infrazioni di cui al cpv. 3 del presente articolo si applica la legislazione federale in materia di multe disciplinari (art. 22 LCani); ogni altra infrazione è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti della LOC.



Comune di Brusino Arsizio

CAPITOLO IV
Disposizioni finali

Art. 16 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di legge federali e cantonali in materia.

Art. 17 Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza, è abrogata l'Ordinanza municipale concernente la riscossione della tassa sui cani del 12 maggio 2014.

Art. 18 Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal **20 gennaio 2026**, per un periodo di 30 giorni.
2. L'entrata in vigore è retroattivamente fissata in concomitanza con l'entrata in vigore delle modifiche recenti della Legge sui cani (LCani) e del rispettivo Regolamento (RCani), al **1. gennaio 2026**.
3. Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione (art. 192 LOC e art. 44 RALOC).

PER IL MUNICIPIO

il Sindaco

Lucio Negri



il Segretario comunale

Andrea Stephani

Brusino Arsizio, 20.01.2026.

Ris. Mun. 03/2026 del 19.01.2026.